



Prot. 107/2020/SG

Ai segretari generali regionali  
Ai segretari regionali  
Ai segretari generali territoriali  
Ai segretari territoriali  
Ai coordinatori nazionali responsabili  
delle S.A.S. delle funzioni centrali

**Oggetto: DPCM 11 Marzo 2020**

Care amiche e cari amici,  
nella giornata di ieri, come vi è noto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con proprio DPCM, ulteriori misure retributive di contrasto alla diffusione del Covid 19, imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, che vi trasmettiamo in allegato.

Le disposizioni adottate producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e saranno efficaci fino al 25 marzo 2020. Con esse cessano di produrre effetto tutte le disposizioni adottate a seguito dei precedenti DPCM che siano eventualmente incompatibili, mentre rimangono in vigore le disposizioni recate dai provvedimenti normativi di rango superiore, come quelle contenute nel Decreto legge n° 6 del 23 Febbraio 2020.

Nel reiterare ai datori di lavoro pubblici e privati la raccomandazione di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, il decreto dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente (anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi), fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza. Le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Per quanto riguarda le attività commerciali il decreto sospende quelle al dettaglio, nonché le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre rimangono aperti i servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili, lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri ed attività connesse. Sono, inoltre, sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti negli ospedali, che potranno continuare a svolgere la propria attività garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato al decreto; le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo nei luoghi aperti la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché

l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali le Regioni, con ordinanza presidenziale, potranno disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Analogamente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute potrà disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze.

Continueremo ad esercitare pressioni sul Governo affinché adotti ulteriori misure straordinarie dirette a garantire la conciliazione dei tempi di lavoro con gli adempimenti di cura familiare per i lavoratori in attività, nonché misure volte a farsi carico delle situazioni nelle quali il contingente delle ferie non godute disponibile potrebbe non essere sufficiente allo scopo, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare una adeguata pausa di riposo estiva. Le pubbliche amministrazioni devono, a nostro avviso, valutare tutti i casi in cui possa essere inoltre applicato l'art. 19 del DL 9/2020 per il quale i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti soggetti a provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 vengono considerati servizio prestato a tutti gli effetti.

Cordiali saluti

Il Segretario generale  
Maurizio Petriccioli



*Roma, 12 Marzo 2020*